

STUDIO LEGALE

BORGIO DEGLI ALBIZI, 15 – TEL. 055 2477299 – TEL./FAX 055 2342524 – 50122 FIRENZE

AVV. MONICA POGGI

AVV. SAURO POLI

TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA PENALE
PER LA
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Il sottoscritto Avv. Sauro Poli difensore di

xyz

propone

APPELLO

avverso la sentenza del Tribunale di Firenze Seconda Sezione Penale emessa in data 28/1/08 (n° 313/08).

L'appello è proposto per i capi e punti della decisione di seguito specificati.

MOTIVI e RICHIESTE

I - Inutilizzabilità del materiale fotografico contenuto nei tre album fotografici realizzati dalla DIGOS Questura di Firenze recanti a piè di pagina nominativi di persone.

A sostegno della dedotta inutilizzabilità reiteramente eccepita dinanzi al Tribunale nelle sue diverse composizioni, pare sufficiente l'argomento esposto dal Pubblico Ministero all'udienza del 7.2.05 p. 323 "... se passa la linea del Tribunale, in sostanza è una deposizione che rende il teste su un atto del procedimento, cioè un atto d'indagine. Cosa che non sarebbe ammissibile".

A parere della difesa la "cosa" non è ammissibile: il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione delle prove in condizioni di parità.

In pratica i testi dell'accusa hanno reso testimonianza su un atto d'indagine neanche formato esclusivamente da loro: cosicché l'individuazione delle persone raffigurate in detti album è assolutamente incerta. Incertezza derivante proprio dalla natura di quella attività che è tipicamente "informativa", niente più, realizzata in forma collettiva ed anonima dalla "squadra informativa" della DIGOS della Questura di Firenze.

II – In via istruttoria: parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Con la sentenza qui impugnata per la ricostruzione dei fatti, per l'attribuzione della condotta agli imputati, per giudicare inattendibili i testi della difesa e quale elemento a conferma

della attendibilità dei testi d'accusa, il Tribunale di Firenze ha utilizzato "anche" il materiale filmato acquisito agli atti.

Anche la difesa per motivi tutt'affatto diversi (ordine del succedersi degli eventi; attribuibilità dei fatti ai singoli imputati; "attendibilità e buona fede" dei testi a difesa; inverosimiglianza della "concorde" ricostruzione dei testi d'accusa) valuta per fondamentale il materiale video agli atti. Materiale che fu visto all'udienza del 20.04.07.

Il Tribunale da questa visione collettiva ha tratto conclusioni che la difesa non condivide.

Ora, poiché la visione è attività di ordine strettamente organolettico, un'immagine dovrebbe produrre in soggetti diversi gli stessi effetti sull'organo della vista ed inviare gli stessi impulsi all'organo centrale o cervello: dimodochè l'immagine x dovrebbe essere l'immagine x per Giudici, Pubblici Ministeri ed avvocati.

La rilevanza del mezzo di prova attiene alla sussistenza o al costituire reato del fatto di cui al capo A), peraltro unico oggetto della condanna e quindi della presente impugnazione.

Il materiale filmato riproduce momento per momento i fatti così come si verificano, con visione distanziata e dall'alto cosicchè la Corte potrà valutare la direzione degli eventi.

Si allegano ai fini della rilevanza e della specificità della richiesta istruttoria alcune stampe di fotogrammi tratti dal materiale video di cui si richiede la visione.

Voglia, pertanto, la Corte d'Appello, parzialmente rinnovare l'istruzione dibattimentale e disporre la visione in aula del materiale filmato contenuto nel fascicolo processuale.

III – Assoluzione perché il fatto non sussiste.

III,1 – Nella sentenza qui impugnata si premette di voler procedere all'esame “in dettaglio” delle risultanze istruttorie.

Pare al difensore che l'intento non abbia avuto seguito.

E del resto è operazione incongrua l'analisi dettagliata, e quindi realistica e (tendenzialmente) obiettiva, di una serie di dati effettuali se l'analisi viene condotta partendo da un giudizio di valore sulle persone che quei dati hanno contribuito a realizzare.

E' di tutta evidenza che così operando la prova che un fatto è avvenuto non si formerà per progressivi accrescimenti derivanti dalla rassegna degli elementi acquisiti, ma operando una selezione dei “risultati”: validi quelli provenienti dalla persona destinataria del positivo giudizio di valore (morale); invalidi tutti quelli (di natura dichiarativa ovvero documentale) provenienti da attori processuali connotati da pre-giudizio negativo.

Il difensore si permette di dubitare che questo modus operandi corrisponda ai principi ispiratori del rito accusatorio e ai canoni costituzionali del giusto processo.

III,2 Questo modus operandi accredita, per sua intrinseca struttura, le più “fantasiose ricostruzioni dei fatti”, per usare l’espressione colla quale in sentenza si liquidano le testimonianze dei Sigg.^{ri} a,b e c (nonché di tutti gli altri testi) indotti dalla difesa.

Si consideri la deposizione dell’ispettore Zanini riportata alle pagine 11 e 12 della sentenza.

Per amor di sintesi si dirà che secondo lo Zanini la carica della Polizia fu preceduta da “da tre intimazioni distinte e da tre squilli di sirena da un Ducato – ordinate dal Dr. Fama o dal Dr. Pomponio “Non mi ricordo” (p.460 trascrizione 17/10/05).

A pagina 12 della sentenza il “non ricordo” diviene la certezza che i tre squilli di sirena furono ordinati dal Dr. Pomponio.

Il quale, però, niente dice sul punto (p. 493-498 trascrizione 6/3/06).

Ma neppure il Dr. Fama rispondendo alle domande del Pubblico Ministero fa cenno alcuno al suono della sirena.

Ed anzi quanto all’ordine di scioglimento lo ricorda più come discorsivo ed informale che fatto con la ritualità di legge (udienza 7.2.05 p. 212 e 214 “... e non appena ho avuto alle

spalle le quattro squadre del Reparto ho ordinato ...” la carica, se il PM non lo avesse interrotto!).

Ma l'ispettore Zanini essendo Funzionario di Stato, “per ciò solo” (p.17 della sentenza) può ricordare gli “squilli” di sirena che non solo non hanno sentito i testi (quattordici) della difesa, ma neppure i suoi colleghi.

III,3 La sentenza valorizza inoltre il colloquio che lo Zanini medesimo avrebbe avuto con tale x (“noto esponente dei gruppi autonomi, di lunga militanza” p. 12) il quale “durante gli scontri” avrebbe trovato tempo e modo di dialogare con chi comandava una squadra di P.S. impegnata in una carica di “alleggerimento”.

Il “dialogo” è riportato a p. 12 della sentenza: “x era sconvolto per la violenta aggressione nei confronti delle forze dell'ordine” ed addirittura si era rifugiato tra le fila della Polizia.

Ora il dialogo non può che essere avvenuto dopo la carica della Polizia e anche su questo punto i filmati rendono giustizia: in particolare della violenza subita da alcuni dei manifestanti (due donne, in particolare: una manganellata al collo mentre volgeva le spalle alla Polizia; l'altra la testa colpita ad un occhio dal calcio del moschetto di un carabiniere; un ragazzo travolto e colpito già a terra dai calci dei moschetti dei Carabinieri: ben visibile nel filmato).

Si lascia alla valutazione della Corte la verosimiglianza del ricordo dello Zanini sull'”autonomo di lunga militanza” che si “rifugia tra le fila della Polizia”, in una situazione così descritta.

Ma ancora una volta “per ciò solo” l'ispettore Zanini è credibile anche se riporta circostanze non solo inverosimili ma che contrastano (ad abundantiam) con quelle rievocate non dai (quattordici) testi della difesa ma dall'altrettanto Funzionario di Stato, Dr. Fama.

PM: “Ecco, senta, ma Lei riconobbe qualcuno di questo gruppo di manifestanti che tentavano di sfondare il corteo? PM: il cordone, voglio dire”.

Teste Domenico Fama: “... qualcuno lo ricordo di nome, come diciamo i più rappresentativi, come g ...” (pag. 206 trascr. udienza 7/2/05).

Pare ultroneo ogni commento.

III,4 Altrettanto emblematico ed esemplificativo, di questo modo di “esaminare in dettaglio le risultanze istruttorie” da parte del Tribunale è la valutazione dei fatti di cui al capo b) coperto da prescrizione (e qui non impugnato): per il Tribunale “... le singole testimonianze dei funzionari di Polizia impediscono di poter pervenire all'assoluzione degli imputati ...”.

Giovani Alessio, DIGOS: “Io praticamente sono intervenuto soltanto dopo che era successo il fatto ...” (ud. 7.2.05 p. 265) negli stessi termini Martinelli, stessa udienza p. 165 e pp. 92 e 94 ud. 21.4.05).

III,5 Il lancio di oggetti.

Molto si è detto e scritto di questi “oggetti”: monete, pietre, batterie di macchine, palline di carta, uova: ach do for nothing dicevano dalle parti di Stanford on Avon.

Ancora una volta è sufficiente la visione del filmato a smentire l'ordine degli eventi fatto proprio dal Tribunale.

L'unico lancio di oggetti PRIMA della carica riscontrato dalle immagini, coincide con quello riferito non solo dai testi della difesa ma anche dall'ispettore Vetrone che ripete più volte di aver visto lanciare delle monete.

Martinelli dice “oggetti”: termine che designa molto, ma che non coincide con le batterie da macchina: chi vede “volare” una batteria d'auto ricorderà una batteria non certo un “oggetto”.

Le immagini, specie quelle che riproducono la sede stradale tra lo schieramento delle forze dell'ordine e i manifestanti, attestano la presenza di “oggetti” che non sono certo contundenti.

Prima della carica, si ripete, gli unici oggetti lanciati furono monetine e palline di carta.

DOPO la carica e, quale reazione emotiva alla violenza che si era abbattuta (con lesioni gravi e certificate) su alcuni partecipanti alla manifestazione, ci fu effettivamente un lancio di qualche oggetto all'indirizzo delle forze dell'ordine.

Lo attesta il materiale video: basta confrontare l'orario delle riprese; lo attestano le foto della Questura: i "lanci" successivi alla carica sono isolati e provengono da persone isolate, la massa dei manifestanti era stata dispersa e messa in fuga dalla carica di polizia e carabinieri.

Le immagini in campo lungo e aperto dimostrano che dietro i lanciatori non c'è più nessuno se non macchine in sosta. (Martinelli, udienza 7.2.05 p. 162: "Le foto con i personaggi travisati che lanciano oggetti ... c'era già stata la carica ... si quando non c'è più nessuno che si ... diciamo contrappone direttamente alle Forze dell'Ordine).

III,6 Sindacalisti ed autonomi

Si contesta recisamente l'assunto accusatorio acriticamente recepito dal Tribunale di Firenze sulla genesi dei fatti.

Ovvero che i "disordini" sarebbero iniziati dopo che i sindacalisti, organizzatori della manifestazione, "si erano allontanati" e "avanzavano dalle retrovie ... 400-500 autonomi i quali (...) chiedevano insistentemente di farli passare per

consentire loro di arrivare al portone di ingresso del Consolato” (p.8 della sentenza).

Questa ricostruzione, funzionale alla versione dell’”assalto” degli “autonomi” è smentita in primo luogo dal materiale video e dalle fotografie prodotte dalla difesa e mostrate ai testi Fama e Martinelli che confermano la presenza di sindacalisti anche poco prima e durante la carica.

L’assunto accusatorio è smentito ancora e di più dai quattordici testi della difesa sentiti in dibattimento (più dalla presenza, purtroppo per lei, accertata del consigliere regionale b, “attinta” da una manganellata al collo).

Il Tribunale prima di concludere per la non condivisibile “inattendibilità in buona fede” di questi testi avrebbe dovuto prendere atto:

- della loro presenza sul posto, cioè davanti al Consolato quando è partita la carica delle forze dell’ordine;
- della loro appartenenza ai sindacati promotori della manifestazione (due, l e h firmatari del preavviso di legge) se non della loro qualità di consiglieri comunali (a e b);
- di quanto da loro riferito di essersi trattenuti, cioè, fino alla carica delle forze dell’ordine insieme ai loro compagni di lavoro e di sindacato.

Non si riesce a comprendere la rilevanza della “dislocazione logistica” (p.22): i testi hanno riferito in dibattimento quello che hanno visto e udito.

Avrebbe poi dovuto il Tribunale esplicitare come e qualmente la testimonianza di g, in particolare, sia “fantasiosa”.

III,7 La successione degli eventi e le singole condotte.

1) Il materiale video e fotografico (in particolare le foto prodotte dalla difesa e mostrate ai testi d'accusa Fama, Martinelli e Vetrone e alla teste della difesa y) nonché le 14 testimonianze della difesa, come si è accennato, smentiscono l'assunto – presupposto accusatorio, che alla fine del corteo e sotto il Consolato americano, ci sia stato un avvicendamento alla testa del corteo: gli autonomi “scalzano” i sindacalisti.

Non è vero.

E non vale la pena riportare pedissequamente il contenuto dell'esame dei testi della difesa: sindacalisti e consiglieri comunali. Né illustrare quanto documentato dalle foto dove il Dr. Fama è attorniato da bandiere delle rappresentanze sindacali nei pochi attimi che precedono la carica da lui non comandata.

2) Altrettanto avulsa dagli esiti del dibattimento è la conclusione (riassuntiva ma infondata) che “... sia il Dr.

Fama che il V.S. Martinelli che il Vetrone e lo Zanini individuavano infatti con assoluta certezza gli imputati (...) quali autori della condotta tipica del reato di resistenza ...”.

Non è vero.

- a) Zanini fa due nomi: g e h (di cui si è detto!) che non sono imputati, e che comunque non commisero alcunché d’illecito.
- b) Fama ricorda i fratelli g, h e f ma non dice che lanciavano oggetti, ingaggiavano dei “corpo a corpo” con le forze dell’ordine, “tiravano gli scudi” o che fossero travisati: se l’avesse detto sarebbe stato smentito dalle riprese video e dalle immagini estrapolate da questo;
- c) Martinelli e Vetrone non videro altro che il lancio di monete (“sul posto non ho visto nulla”; Martinelli ud. 21.5.04 p. 75; “ho riconosciuto i manifestanti, però non ho riconosciuto nessuno a cui attribuire un fatto determinato” ud. 17.10.05 p. 448; Vetrone si trovava in Via Curtatone a decine di metri dal Consolato e non vide né scontri né episodi di violenza: “di rilevante, no...” ud. 28.2.05 p. 369);
- d) Vetrone e Martinelli hanno solo e solamente esaminato il materiale filmato realizzato dalla scientifica: nient’ altro.

Basta scorrere le loro deposizioni per verificare che sotto il Consolato e prima e durante la carica non attribuiscono alcuna condotta illecita alle persone che ritengono di individuare.

Quantitativamente il loro esame verte più che altro sull'incendio della bandiera americana (fatto non contestato come reato!) e sul lancio di oggetti dopo la carica delle forze dell'ordine.

Vetrone fa qualche resistenza (p. 364 ud. 28.2.05) ma alle domande dell'avv. Ammannato non può rispondere che sì, le foto che sta illustrando e che riproducono il lancio di oggetti riportano un orario successivo a quello delle foto che documentano la carica della polizia e carabinieri. Martinelli come si è già detto è concorde sul punto.

IV Assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

1) La manifestazione del 13.5.1999 era autorizzata.

Ed era autorizzata a concludersi sotto il Consolato americano.

Il suo scioglimento coattivo poteva essere ordinato esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 20 R.D. 18.6.1931 n° 773 e con le forme dei successivi artt. 22 e 23.

I testi della difesa affermano (ma anche il Dr. Fama ammette: ud. 7.2.05 pp. 212 e 214) che intimazioni formali di scioglimento della manifestazione non vi furono. Non solo: mancavano i presupposti di cui all'art. 20 del

decreto 773/31 che dà facoltà all'autorità di P.S. di sciogliere le "riunioni e gli assembramenti quando in quelli sono commessi delitti". E prima della inopinata carica delle forze dell'ordine delitti i manifestanti non ne avevano commessi.

Quanto poi alla regolarità formale dell'ordine di scioglimento, oggetto di gratuita ironia da parte del Pubblico Ministero, ci si permette riportare la seguente massima: "La regolarità formale dell'ordine, dato dall'autorità di pubblica sicurezza, di discioglimento di un assembramento in un luogo pubblico o aperto al pubblico costituisce condizione necessaria per il sorgere della responsabilità penale per l'inottemperanza: l'accertamento di tale elemento rientra nell'onere probatorio dell'accusa. Deve, quindi, essere provato l'adempimento delle prescritte formalità, di cui agli artt. 22 e 23 R.D. 18 giugno 1931 n° 773, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che ha dato l'ordine, non potendo ammettersi il ricorso a generiche presunzioni in materia che incide sulle limitazioni delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite (Cass. Sez. III sent. 1053 del 1.6.1966)".

La carica delle forze dell'ordine fu pertanto illegittima ed arbitraria tanto da indurre in taluno quella reazione di protesta nei confronti di polizia e carabinieri.

Il materiale filmato attesta e il teste g riferisce (ud. 7.11.07 p. 28) che furono sparati candelotti ad altezza d'uomo; una signora (t) di spalle fu colpita al collo da un manganello; un giovane già a terra venne colpito col calcio del moschetto dai carabinieri (con quale violenza lo attesta il Dr. Fama: p. 205 ud. 7.2.05: si ruppe il calcio del fucile), altra giovane, a, ha rischiato di perdere la vista da un occhio per lo stesso motivo.

A fronte di tanta gratuita violenza (si ripete: è funzionale all'ordine pubblico infierire su un giovane travolto e caduto per terra?) alcuni manifestanti ritennero di reagire col lancio di alcuni oggetti (le batterie per automobili le ha vedute solo il Tribunale di Firenze: e del resto questo abbaglio è coerente con il costante stravolgimento dei dati processuali).

Reazione legittima e scriminata quindi ex art. 4 Dl. Lgt 288/44.

V Assoluzione per non aver commesso il fatto.

V,1 Si è già esposto come i testi dell'accusa (contrariamente a quanto con inaccettabile semplificazione si legge in sentenza) non abbiano attribuito alcunché di illecito alla stragrande maggioranza degli imputati.

Ma è doverosa una premessa.

L'elenco completo degli imputati è fornito dai testi Martinelli e Vetrone, entrambi della DIGOS.

Individuano tutt'eddue le stesse persone (Fama fa solo 4-5 nomi).

Nessuno di loro ha identificato sul posto alcun imputato.

Vetrone e Martinelli hanno spiegato che l'individuazione degli imputati è avvenuta in Questura scorrendo i filmati realizzati dalla scientifica ed in qualche caso foto di privati operatori.

Hanno altresì spiegato come si trattò di un operazione condotta insieme ad altri colleghi (Martinelli udienza 7.2.05 pp. 272 ess.).

In sostanza:

- a) Non è dato sapere quale teste abbia individuato quale imputato;
- b) I testi non hanno chiarito quale degli imputati era da loro conosciuto ovvero “noto all'ufficio”;
- c) Che in presenza di tali allogeni apporti l'individuazione in sede di esame dibattimentale su foto selezionate dalla squadra informativa della DIGOS ed incluse in album che riportano i nominativi di persone raffigurate, **non costituisce prova** che la persona nominata in dibattimento corrisponda a questo o quell'imputato.

V, 2 Ciò premesso, in sintesi e con riguardo ai singoli imputati:

- a) **x t y x** sono “nominati” da Vetrone e Martinelli sic et simpliciter (bandiera americana e relativo incendio a parte).

Non viene loro attribuita condotta alcuna. Non hanno niente in mano. Sono a volto scoperto. Se sono loro più che essere lì, il 13.05.1999 davanti al Consolato americano, non hanno fatto (addirittura il Pubblico Ministero si era spinto a chiedere una pena inferiore per h “per aver svolto un ruolo minore ...” cioè come tutti gli altri per non aver **fatto niente**).

b) **s** fu colpito alla testa durante la carica: “trauma cranico frontale lacero-contusa”, senz’altro quindi era davanti al Consolato.

A fare che cosa lo attestano gli stessi testi dell’accusa. Nelle immagini, e foto prodotte dalla difesa, è individuabile facilmente per l’abbigliamento e per il pacco di giornali che tiene in mano e che, fino al momento della carica, distribuisce gratuitamente.

Altro non è dato esporre.

Senonchè la sua denuncia-querela per lesioni (al pari di quelle di g e h) è stata archiviata su richiesta dello stesso Pubblico Ministero che ha sostenuto l’accusa in giudizio.

Le immagini che per l’accusa sono risolutive per l’identificazione degli odierni imputati evidentemente hanno la singolare proprietà di celare i volti degli appartenenti alle forze dell’ordine.

La Corte potrà verificare che il poliziotto che colpì la consigliera regionale r al collo, e mentre gli volgeva le spalle, è ritratto con sufficiente nitore.

Lo stesso dicasi per i carabinieri che impugnando il moschetto per la canna infieriscono sul giovane già per terra.

c) **r** e **t**, spesso indistintamente nominati “fratelli f”, chi li nomina non attribuisce loro alcun ruolo attivo: vale quel che in generale si è detto per tutti gli imputati.

Fama li vorrebbe partecipi del tentativo di sfondare il cordone delle forze dell’ordine.

Ma è smentito, in generale, dalle risultanze istruttorie sulla cronologia dei fatti e dai suoi stessi colleghi che “nominandoli” nella fase che precede la carica non possono che confermare con la loro individuazione, che i due imputati, al pari di tutti gli altri, altro non fanno che stare fermi a volto scoperto e con niente in mano davanti al cordone di polizia e carabinieri.

d) **s**, prima della carica al pari degli altri imputati non viene accreditato di alcunché di illecito.

A meno che non si ritenga integrato il delitto di cui al capo

a) dall’aggettivo “facinoroso” col quale lo gratifica il Dr. Fama.

Dopo la carica ed a voler superare la contestazione difensiva sul suo “riconoscimento”, viene ripreso con un oggetto lungo e stretto tenuto all’altezza del basso ventre. Sfugge al difensore in che modo questa “posa” integri il reato di cui al capo a).

In alcun modo risulta dalla istruttoria dibattimentale che quello strumento sia stato usato contro o verso chicchessia o sia stato utilizzato per minacciare.

e) **u.**

Richiamata la premessa sulla valenza probatoria della sua individuazione quale autore del lancio di oggetti all’indirizzo delle forze dell’ordine dopo la carica (e dopo le conseguenze che questa ebbe sui corpi di alcuni pacifici manifestanti) si rileva come le immagini (per la cui “lettura” basta rinviare alla testimonianza di Martinelli) non permettano la verifica della portata del gesto: ovvero se la parabola dell’oggetto lanciato si concluda addosso alle forze dell’ordine, si da costituire un vulnus per taluno. Si ripete: le foto che attestano il lancio dimostrano anche che la manifestazione era stata dispersa dalla violenta carica.

I punti di riferimento visivi, quali il monumento equestre a Garibaldi, e la distanza reciproca tra questi rievocata in

dibattimento, dimostrano la velleitarietà del gesto:
puramente dimostrativo.

f) **o e r.**

Oltre che le stesse premesse valgono per questi due imputati le considerazioni svolte per y. (Si può anticipare che sono entrambi incensurati). Nei momenti precedenti la carica nessuno dei testi dell'accusa attribuisce loro nient'altro che la "presenza".

VI - RIDUZIONE DELLA PENA EX ART. 133 CP

- INSUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE DI CUI AL 2° COMMA DELL'ART. 339 CP.

- ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62 N° 1 CP

- CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE CON GIUDIZIO DI PREVALENZA SULLE CONTESTATE AGGRAVANTI.

Si è cercato fin qui, pacatamente, di esporre gli argomenti a sostegno dell'impugnazione.

Certo, la pena irrogata ed irrogata indistintamente a tutti gli imputati con sprezzo assoluto del suum cuique tribuere,

suscita sconcerto: ma la pseudo-motivazione a sostegno di tale indiscriminato rigore è ancora, e se possibile, più sconcertante. “Atto di guerra”; “dolosa predeterminata organizzazione di attività criminose”; “organizzazione pregressa e di stampo militaristico”: queste le espressioni che si possono leggere nella sentenza. E che non hanno giustificazione processuale alcuna. Sono espressioni gratuite.

a) Male ha fatto il Tribunale a valorizzare le “sensazioni” del Dr. Fama (evidentemente più gradite al Tribunale di quelle del consigliere comunale y) a lui provocate dal “... mancato contatto con i dimostranti nel giorno precedente” (p. 18). La manifestazione era stata regolarmente preavvisata dai rappresentanti sindacali di base (il preavviso è agli atti).

Il Dr. Fama ha insinceramente omesso di riferire (e la lunga appartenenza alla DIGOS di Firenze non lo giustifica) che è regola aurea delle manifestazioni politiche che la responsabilità dei contatti con il Dirigente l'ordine pubblico è onere degli organizzatori.

E' ridicolo che il “giorno precedente” gli “autonomi” o chi per loro che non fossero i sindacalisti di base prendessero contatto con la Questura. A che fine? La manifestazione era preavvisata ed autorizzata, il percorso stabilito. Nient'altro vi era da dire o fare.

E il 13 Maggio 1999, come più volte riferito da taluno dei testi della difesa (nonché sindacalisti e promotori della manifestazione) e dal Dr. Fama, i contatti col “Responsabile della piazza” ci furono e furono tenuti da loro medesimi.

Si ripete il Dr. Fama queste cose le sa. Fosse avvenuto quello di cui lui ha lamentato la mancanza avrebbe indirizzato i “questuanti” dai responsabili sindacali.

Ma anche questa verità banale è stata stravolta per rendere il suo contrario funzionale “all’attacco” degli autonomi. Che non ci fu come non c’erano gli autonomi.

b) Il Tribunale usa l’improprio termine di “autonomi” per designare negativamente gli imputati. Lo usa come si direbbe delinquenti o lanzichenecchi ovvero banditi e grassatori. Ciò è inaccettabile.

c) “I precedenti investigativi” che dimostrerebbero il concerto e la preordinazione solo il Tribunale sa che cosa siano.

I testi Scalia e Fusari sono citati a sproposito.

Fusari riferisce di un fatto non oggetto del presente procedimento e cita due soli degli attuali imputati.

Scalia che analizzò il materiale sequestrato a c e n (entrambi assolti!) riferisce che da quel materiale non ci

furono sviluppi: “evidentemente non c’era materiale rilevante” (ud. 28.2.05 p. 407).

Quanto alla “qualità” di quel materiale varrà, si spera, anche in questo processo quello che si può leggere nella sentenza, di Codesta Corte, Sezione Prima, in data 20.4.04 (imp. e, originario co-imputato) “Non risulta che sia vietato possedere articoli di giornali ed altri scritti, a meno che essi non dimostrino l’appartenenza ad associazioni sovversive (ipotesi esclusa nel caso in esame) e, comunque, non si vede quale relazione vi possa essere tra il possedere tali scritti e la partecipazione morale ai delitti di resistenza ed altro” (sentenza n° 1113/04 acquisita al fascicolo del presente procedimento).

- d) “Destrutturata”, per mutuare un termine della sentenza, dal pregiudizio ideologico (in senso proprio: all’analisi in concreto delle risultanze processuali il Tribunale di Firenze ha “preferito”, absit iniura verbis, un proprio personalissimo inaccettabile, e inconciliabile con la giurisdizione, schema concettuale precostituito) l’istruttoria dibattimentale anche nella parte riguardante i soli testi dell’accusa è più che sufficiente a smentire gli “assunti” del Tribunale.

Se gli oggetti lanciati DOPO LA CARICA (unici di una certa consistenza ma al più sassi) delle forze dell'ordine furono presi da un cantiere stradale si chiede, umilmente, in che modo, con che cosa “gli autonomi” volevano superare lo sbarramento di polizia e carabinieri, sfondare il portone e “fare irruzione” nel Consolato: est modus in rebus.

Ma il Tribunale sembra proprio, con questa sentenza, averlo dimenticato.

L'approccio ideologico alla realtà processuale ha condotto il Tribunale al travisamento dei fatti e ad ingiuste condanne.

Lo stesso approccio ha determinato sanzioni altrettanto ingiuste e spropositate.

VI, 2 Ulteriore sconcerto genera leggere a p. 27 della sentenza che “... l'episodio del 13 maggio” non deve essere equiparato “ad altri che normalmente si verificano in manifestazioni di vario genere (es. sportive)”: in caso contrario “... si raggiungerebbe lo scopo di una inammissibile equiparazione di vicende molto diverse...”

Pare al difensore che l'accostamento dei fatti di questo processo con i fatti recenti e passati riportati ampiamente dagli ORGANI DI INFORMAZIONE NAZIONALI e collegati al campionato di

calcio, sia offensivo per le vittime di quei fatti che “normalmente si verificano in manifestazioni di varie genere (es. sportive)”.

Per il Tribunale di Firenze e quindi “normale” che le partite di pallone siano occasione di morte, ferimenti, devastazioni.

Pare al difensore che il doveroso risultato di quella doverosa equiparazione sia il radicale ridimensionamento di quanto accaduto il 13.05.1999 a Firenze.

Sempreché si vogliano chiamare le cose col loro nome e si aderisca ad una gerarchia di valori che pone al vertice la vita umana.

VI, 3 Il Tribunale nega a TUTTI gli imputati le attenuanti generiche oltreché per la ritenuta gravità del fatto sostanzialmente perché gli imputati hanno esercitato “il loro diritto all’assenza”.

Siccome è tutta l’impostazione (il metodo) della sentenza che si contesta, per non cadere nella tentazione di noiosa aggettivazioni ci si limita alla considerazione che la pseudo-motivazione è decisamente originale ed ovviamente non condivisibile.

Il Tribunale ha impiegato a profusione considerazioni “inattuali”: omettendo la doverosa lettura del certificato penale degli imputati, che pure il Pubblico Ministero gli aveva fornito, aggiornato, all’udienza del 7.11.07.

Anche questa omissione è originale e non teme il difensore di essere smentito se afferma che è la prima volta che accade in un processo penale.

Neanche il Pubblico Ministero si era spinto a tanta originalità.

Vorrà la Corte d'Appello prendere atto che

- a) g, f e o sono incensurati.
- b) t ha riportato una condanna ad € 5,16 per violazione dell'art. 659 cp commessa il 6.9.95.
- c) i è stato condannato ad € 206,58 per danneggiamento.
- d) t è stato condannato alla multa di € 12,91 per violazione delle disposizioni sulla stampa e ad € 25,82 di ammenda per violazione dell'art. 651 cp.
- e) s ha beneficiato della sospensione condizionale della pena (a mesi 6 di reclusione) per un fatto commesso nel 1983. Ad oggi è ultracinquantenne.
- f) m ha riportato una condanna per un fatto commesso nel 1994 (pena sospesa).
- g) n, condannato a pena sospesa (4 mesi) per un fatto del 1992.
- h) e all'epoca del fatto per cui è processo era incensurato: le successive condanne non possono certo alimentare il pregiudizio ideologico nei suoi confronti. Sono condanne

per reati comuni attestanti purtroppo condizioni di vita particolarmente disagiate.

- i) Se di o e p non può dirsi che siano incensurati può rilevarsi come la loro ultima condanna sia relativa ad un fatto di dieci anni fa.

Circostanza quest'ultima che vale per tutti gli imputati e di cui il Tribunale (ovviamente) non ha tenuto conto.

Parrebbe al difensore sufficiente il dato obiettivo derivante dal certificato penale per concedere a tutti gli imputati le attenuanti generiche sia pure per taluno con giudizio di equivalenza.

Non si vorrebbero esplicitare riferimenti a notori ed eclatanti fatti di sangue (anche di questa città) e agli esiti processuali conseguenti in punto di concessione di attenuanti generiche.

VI, 4 “Addirittura provocatoria” (p.28) si è definita la richiesta di riconoscere agli imputati l'attenuante di cui all'art. 62 n° 1 cp.

Ora, poiché la richiesta è stata presentata e argomentata dal Collega Ammannato nella memoria depositata all'udienza del 15.1.08, questo difensore la ripropone negli stessi termini (Memoria Avv. Ammannato pp. 10-11) e si permette di soggiungere che gli pseudo-argomenti esposti dal Tribunale sono inconferenti per rigettare la richiesta già formulata dal Collega.

In primis, è personalissima opinione del Tribunale di Firenze che lo scopo dei manifestanti fosse “quello di evidenziare il forte scollamento con la generale azione del Governo in carica (argomento caro al Pubblico Ministero d’udienza che in più d’un’occasione – in udienza - manifestò il suo personale apprezzamento per la composizione politica del Governo allora in carica).

Quale fosse il “fine primigenio” dei manifestanti lo hanno riferito tutti, indistintamente tutti, i testi.

Ma al Tribunale è sembrato banale prendere atto che alcune migliaia di persone a Firenze, donne bambini uomini, non condividessero la propaganda della “guerra umanitaria”.

(S’è mai vista una guerra senza propaganda , del resto?).

Pervicacemente, poi, il Tribunale non ha voluto prendere atto che la carica della polizia si scatenò quando la manifestazione non era per niente finita (si è già argomentato su questo e non si vorrebbe tediare la Corte: ci sono i soliti quattordici testimoni della difesa, “Inattendibili”; “Non credibili”; politicamente ed ideologicamente “Condizionati”, “Fantasiosi”, ideologicamente prevenuti verso le Forze dell’ordine, ma curiosamente, dispensati dalle conseguenze di cui all’art. 207 cpp).

La sentenza, poi, della Suprema Corte citata a p. 29 non è, a parere del difensore, assolutamente in termini.

E' stato agevole in quel caso rilevare: "... non si vede come un'azione di violenza (per altro qualificata "dimostrativa") ai danni di una stazione di servizio potrebbe (contribuire a) porre fine alle operazioni belliche in Iraq.

La distruzione delle "colonnine" di un distributore ESSO è atto che, non solo colpisce un soggetto (fino a prova contraria) non coinvolto nelle operazioni di guerra ma che nessuna efficacia persuasiva potrebbe mai avere sui comandi militari impegnati in dette operazioni ..." (Cass. Sez. 5 n° 21065/06 ud. 4.5.06 Dep. 16.6.06; Rg. 13573/05 Pres. Calabrese. Rel. Fumo. Pg Monetti. Imp. Pagliaricci Ivano e altri).

Si converrà che il contesto del 13.5.1999, a Firenze, era diverso. L'attenuante ex art. 62 n. 1 cp non viene certo richiesta per un fatto di reato avulso dalla manifestazione: il Consolato americano, lo si legge nella sentenza del Tribunale, è parte "del territorio statunitense".

Superfluo ricordare il ruolo avuto dagli Stati Uniti nella guerra all'ex Jugoslavia. Superfluo, anche, ricordare la partecipazione a pieno titolo dell'Italia a quelle azioni belliche.

Se reato di resistenza ci fu, non c'è dubbio che si realizzò in continuità con la manifestazione e con le motivazioni che la ispirarono.

Per concludere e per riprendere gli argomenti della Suprema Corte nella citata sentenza, non s'invoca l'attenuante in questione per un reato di insolvenza fraudolenta consumato prima durante o dopo la manifestazione in qualche esercizio commerciale cittadino.

VI, 5 Infine all'esito dell'istruttoria dibattimentale non è risultata provata l'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 339 cp.

Premesso che nel capo d'imputazione è descritta esclusivamente l'aggravante di cui al 1° comma dell'art. 339 cp e che il solo riferimento "a più di cinque persone" non fa operare l'aggravante senza che almeno una di esse faccia uso di armi.

Fatto non contestato (né verificatosi).

E' pertanto palese la violazione dell'art. 417,1 lett. b) cpp.

In ogni caso, anche a voler ammettere la contestazione "implicita" in ragione del numero degli imputati superiore a dieci, riassumendo sinteticamente quanto si è già esposto nel corso del presente atto, si osserva che la maggior parte degli imputati (cioè quelli non indicati dal teste Fama che "ricorda" quattro nomi) o vengono individuati nella fase successiva alla carica della polizia (in numero di quattro) o come si è più volte ribadito nelle fasi precedenti alla carica (sola occasione in cui

poteva concretarsi l'aggravante), i testi Vetrone e Martinelli non attribuiscono loro alcunché di penalmente rilevante.

VI, 6 In conclusione si chiede che la Corte d'Appello, qualora ritenga di disattendere le richieste di assoluzione, riporti alla misura sua propria la pena da infliggere.

Voglia, pertanto, l'Ecc.^{ma} Corte d'Appello:

- 1) Dichiarare inutilizzabili gli album fotografici di cui al punto I del presente atto d'impugnazione.
- 2) Disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nei termini di cui al punto II.
- 3) Assolvere gli imputati perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato o per non aver commesso il fatto.
- 4) Dichiarare insussistente l'aggravante ex art. 339, 2° comma cp e concedere a tutti gli imputati le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante residua; riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n° 1 cp; RIDURRE in ogni caso la pena al minimo equo di giustizia.

All.: Fotogrammi di cui al punto II.

Con osservanza

Avv. Sauro Poli

Firenze 09.06.2008